

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Il presente Regolamento, che si basa sul D.P.R. n 249 del 24 /06/1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti -, stabilisce i principi su cui si basa la vita della comunità scolastica.

La Scuola è il luogo di formazione e di educazione che, mediante l'acquisizione di **saperi** e lo sviluppo della coscienza critica, educa il futuro cittadino alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e al rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione.

Il Regolamento fa parte integrante del P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo PERRI-PITAGORA-DON MILANI.

Art. 1 – CRITERI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno, anche se essa non estingue la mancanza.

3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

4. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, inconsapevolezza;
- b. rilevanza dei doveri violati;
- c. grado del danno o del pericolo causato;
- d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti l'infrazione;
- e. concorso di più studenti in accordo tra di loro nell'infrazione.

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

7. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente della scuola ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia e di informare la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.

Art. 2 – SANZIONI DISCIPLINARI

Di seguito si riportano le più abituali mancanze disciplinari, le sanzioni stabilite e le autorità ad esse preposte.

Al momento dell'applicazione della sanzione per danni materiali, si terrà conto se la stessa può essere convertita con un risarcimento del danno stesso e con la presa di coscienza della manchevolezza commessa.

	MANCANZE	SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE	ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LA SANZIONE
A	Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione verso insegnanti, compagni e personale scolastico.	Richiamo verbale o nota disciplinare sul registro di classe e sul registro elettronico, visibile al tutore.	Docente
B	Comportamento scorretto verso i docenti, i compagni e i collaboratori; disturbo continuo in classe o nell'ambito scolastico; mancanza di diligenza e puntualità; utilizzo del telefono cellulare.	Nota disciplinare o ammonimento scritto sul registro di classe e sul registro elettronico, visibile al tutore	Docente
C	Comportamento connotato da atteggiamenti di bullismo; aggressioni verbali o fisiche; gravi scorrettezze verso docenti, compagni e collaboratori; disturbo continuo e insolente in classe o nell'ambito scolastico; mancanze gravi ai doveri scolastici; assenze ingiustificate e arbitrarie; turpiloquio, ingiurie e offese a docenti, compagni e collaboratori; offesa al decoro della persona e al sentimento religioso; gravi aggressioni verbali o fisiche; molestie continue verso i compagni; danneggiamento volontario degli strumenti scolastici; imbrattamento di muri e pavimenti. Utilizzo improprio e scorretto di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici all'interno dell'Istituto e durante le attività didattiche (fotografie, registrazioni...); diffusione di immagini o testi sconvenienti e/o offensivi che violano la privacy.	Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni con o senza frequenza	Dirigente scolastico su delibera del Consiglio di classe
D	Violenza intenzionale, offesa grave e molestie alla persona; comportamenti che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone; gravi turbamenti al funzionamento dell'Istituzione Scolastica e grave danno al suo buon nome.	Sospensione dalla scuola da sei a quindici giorni; eventuale non ammissione alla classe successiva.	Dirigente scolastico su delibera del Consiglio di classe

SANZIONI RIEDUCATIVE ALTERNATIVE

L'irrogazione di sanzioni ha finalità educativa e formativa. Pertanto, per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (sospensioni), all'allievo sarà sempre offerta la possibilità di convertire in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (cosiddette "sanzioni rieducative alternative"). Le attività nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite, non devono in nessun caso richiedere reazioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia degli altri membri della comunità scolastica.

Nella commutazione della pena deve essere comunque rispettato l'art.23 della Costituzione per il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La commutazione della pena può avvenire quindi solo su base volontaria, previo consenso esplicito e previa disponibilità di personale scolastico in servizio dell'Istituzione scolastica.

SANZIONI RIEDUCATIVE ALTERNATIVE	
Sospensione dalle attività didattiche da uno a cinque giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati; • Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente.
Sospensione dalle attività didattiche da sei a quindici giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; • Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali; • Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.
Sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore a quindici giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Attività da svolgersi in accordo con le autorità di Pubblica Sicurezza.

TIPI DI SANZIONI

A. RICHIAMO VERBALE PRIVATO O SCRITTO

Il **richiamo verbale** viene impartito dall'insegnante di classe in servizio ed annotato sul registro cartaceo ed elettronico dell'alunno/a per le mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della scuola e/o per negligenze nell'assolvimento dei doveri scolastici. Esso, pertanto, si configura essenzialmente come comunicazione alla famiglia ed inserito alla voce ALTRO TIPO DI NOTA.

Il **richiamo scritto** viene impartito dall'insegnante di classe in servizio, sentite le giustificazioni a discolpa dell'alunno/a ed annotato sul registro della classe e su quello elettronico, alla voce NOTA DISCIPLINARE.

SOSPENSIONE DALLE LEZIONI

È disposta dal Dirigente scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria, con la sola componente docente e successivamente alla presenza dei genitori rappresentanti di classe e dei genitori dell'alunno, nonché dell'alunno. Il Consiglio di Classe può scegliere di sospendere un alunno anche in occasione di gite, viaggi d'istruzione o altre attività extrascolastiche.

La sospensione dalle lezioni può avvenire anche con obbligo di frequenza. Può avere una durata da uno a quindici giorni, a secondo della mancanza dell'alunno.

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro a scuola.

A/B/C/D ESCLUSIONE VISITA GUIDATA E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Qualora si rilevino a carico dell'alunno/a gravi mancanze, come disposto dal Regolamento disciplinare, lo/a stesso/a viene escluso/a dal viaggio d'istruzione.

Il Consiglio di classe comunica alla famiglia l'esclusione del proprio figlio/a dalla visita didattica o dal viaggio di istruzione programmato, in tempi rapidi.

CRITERI REGOLATIVI

Le sanzioni:

1. sono sempre temporanee;
2. tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio;
3. devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

Art. 3 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il richiamo verbale o la nota impartiti dai docenti deve essere comunicato per iscritto tramite registro elettronico alle famiglie che hanno l'obbligo di vistarlo e spuntare su quello elettronico, per presa visione.

L'annotazione va effettuata anche sul registro cartaceo. Il Dirigente Scolastico dovrà essere informato tempestivamente dei provvedimenti più gravi il quale se lo ritiene necessario può convocare la famiglia.

La famiglia va comunque informata in tempi rapidi sull'andamento disciplinare del figlio/a a cura del docente coordinatore o, anche, dal docente che ha rilevato mancanze. Ciò al fine di intervenire tempestivamente per far modificare il comportamento dell'alunno.

La sospensione viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato in composizione ristretta (solo docenti).

Occorre tenere presente i seguenti aspetti:

L'allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni, non può essere superiore ai 15 giorni.

Deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a scuola. Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi istituzionali di competenza).

Nei casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n°249/98, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno/a nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. L'alunno/a ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui/lei favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola).

Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno/a.

Art. 4 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia, interno alla scuola, che decide entro i successivi 10 giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA

In applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, art. 5 comma 2, viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro i richiami verbali e/o scritti;
- decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

I membri dell'Organo di garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (come genitori o docenti dell'alunno/a ricorrente o come collaboratore scolastico personalmente coinvolto nella vicenda che ha comportato la sanzione) non possono partecipare all'esame del caso e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso, l'Organo di garanzia risulta costituito dalla restante parte dei suoi membri e in caso di parità, prevale il voto del presidente.

In caso di incompatibilità del presidente, il membro più anziano convoca e presiede l'Organo di garanzia. Deve essere inoltre prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame.

Art. 7 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR N.235 21/11/07) SCUOLA SECONDARIA

I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito *in educando*.

I genitori all'atto dell'iscrizione sono tenuti a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità con la scuola, per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la coerenza dei loro comportamenti, l'importanza del "valore" scuola per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale.

Ogni modifica al Patto educativo di corresponsabilità dovrà essere apportata dal Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Docenti.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali rettifiche al Regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.

